

## Sentenza della Corte costituzionale n. 38/2015

**Materia:** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

**Parametri invocati:** articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 19, 56, commi 1e 4, e 65, della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11.

**Esito:** non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., degli articoli 19, 56, commi 1e 4, e 65, della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11.

La prima censura sollevata dal ricorrente riguarda l'articolo 65 della legge regionale in commento. In particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, la norma, prevedendo che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale *Natura 2000* dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), violerebbe il predetto articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. Nel dettaglio, la norma confliggerebbe con la disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ai sensi della quale sarebbe necessario l'assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale.

Il ricorrente solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, dell'articolo 56, commi 1 e 4, della l.r. 11/2014 della Regione Veneto. Tale norma consente, nelle parti impugnate, la combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, escludendo che essa costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. Le disposizioni contrasterebbero con la disciplina contenuta nell'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e nella direttiva 2008/98/CE. Infine, è stato impugnato l'articolo 19, della legge regionale in commento, nella parte in cui autorizza la Giunta regionale a prevedere, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere per la realizzazione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile. Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto in contrasto con la disciplina in materia di sottoprodotti contenuta negli articoli 183, comma 1, lettera qq), e 184bis del d.lgs. 152/2006 e nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

In relazione alla prima censura la Corte costituzionale rileva preliminarmente che la disciplina della valutazione di incidenza ambientale sulle aree protette, contenuta nell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 357/1997, attuativa della direttiva 92/43/CEE, deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrando nella

competenza esclusiva statale. Ne consegue, pertanto, il divieto per il legislatore regionale di adottare disposizioni, come l'articolo 65, che esentano alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale. Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di tale articolo. Quanto all'articolo 56, la Corte afferma che, come recentemente espressasi in proprie pronunce (sentenza n. 16 del 2015), l'attività di abbruciamento in loco di residui vegetali costituisce ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella silvicoltura e, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, richiamata dal ricorrente. Il legislatore regionale, quindi, è intervenuto legittimamente, essendo la materia agricoltura rientrante nella competenza di carattere residuale delle Regioni a statuto ordinario. Risulta, dunque, non fondata la censura sollevata dal ricorrente. Infine, relativamente alla questione proposta nei confronti dell'articolo 19 della l.r. 11/2014, la Corte sottolinea che la disposizione si occupa del problema della remunerazione degli appalti per opere di regimazione dei corsi d'acqua tramite compensazione, precisandone alcune modalità di computo e istituendo i necessari capitoli di bilancio. L'oggetto e la *ratio* della disposizione in esame sono di ordine finanziario-contabile e in questo ambito la norma impugnata deve pertanto ricondursi. Secondo la Corte, la disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla tutela dell'ambiente e, per tali motivi, dichiara la non fondatezza della questione sollevata in merito a tale norma.